

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezioni Unite

Sentenza 29 novembre 1990, n. 11492

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Antonio BRANCACCIO Primo Presidente

" Franco BILE Pres. di Sez.

" Andrea VELA "

" Enzo BENEFORTI Consigliere

" Giovanni E. LONGO "

" Marcello TADDEUCCI "

" Antonio SENSALE "

" Renato SGROI Rel. "

" Francesco REBUFFAT "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5389/89 del R.G. AA.CC., proposto da

TRAVAGLINI LIDIA, elettivamente domiciliata in Roma, Via XX Settembre n. 4, presso lo studio dell'Avv.to Nino R. Caminiti che la rappresenta e difende, giusta delga in calce al ricorso.

Ricorrente

contro

DARDINI CESARE, elettivamente domiciliato in Roma Via Ofanto n. 18, presso lo studio dell'Avv.to Guido Liuzzi che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso.

Controricorrente

Avverso la sentenza n. 1950 della Corte d'Appello di Roma dep. il 3.10.1988 (R.G. 802/87).

Udita nella Pubblica Udienza, tenutasi il giorno 12.10.90, la relazione della causa, svolta dal Cons. Rel. Dr. Sgroi.

Uditi gli Avv.ti Caminiti e Liuzzi.

Udito il P.M., nella persona del Dr. Mario Caristo Avv.to Gen.le, presso la Corte Suprema di Cassazione che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 13 ottobre 1986 il Tribunale di Roma dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio contratto da Cesare Dardini e Lidia Travaglini il 1° agosto 1962; affidava il figlio minore

Luca alla madre e condannava il Dardini a corrispondere alla moglie a titolo di assegno divorzile la somma mensile di L. 150.000 ed, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, di L. 400.000.

Su appello principale della Travaglini ed incidentale del Dardini, la Corte d'appello di Roma, con sentenza 3 ottobre 1988, in accoglimento per quanto di ragione, dell'appello principale condannava il Dardini a corrispondere alla Travaglini la somma di L. 2.460.120 (a titolo di assegni familiari) oltre interessi; ed, in accoglimento dell'appello incidentale, dichiarava che nulla era dovuto alla Travaglini a titolo di assegno divorzile, osservando:

- che l'assunto della Travaglini di essere completamente priva di redditi e di avere dovuto fare ricorso all'aiuto dei familiari per sopravvivere, era smentito dalle risultanze processuali, perché la teste Del Matti aveva riferito che nel periodo compreso fra il 26 aprile ed il 26 ottobre 1986, tutte le volte che si era recata presso il negozio del Sig. Monego, aveva visto la Travaglini aprire e chiudere l'esercizio, precisando di essersi recata presso quel negozio due o tre volte la settimana; che tali dichiarazioni erano state suffragate dalla produzione di alcune fotografie nelle quali risultava rappresentata la Travaglini mentre apriva l'esercizio o si intratteneva avanti lo stesso; che il teste Monego, pur avendo negato che la Travaglini avesse mai percepito una retribuzione, aveva ammesso di essere stato aiutato saltuariamente dalla stessa, per motivi affettivi, quando era stanco e prevalentemente in occasione della chiusura dell'esercizio, aggiungendo che fino al giugno 1985 aveva lavorato presso l'Alitalia, svolgendo turni notturni, circostanza che dimostrava che per lo meno fino al giugno 1985 la Travaglini aveva lavorato nel negozio del Monego per lo meno mezza giornata; che il teste Travaglini aveva dichiarato di aver fatto prestiti alla sorella per circa L. 700.000 e di essere a conoscenza che la Travaglini aveva prestato alla figlia lire 3/4 milioni; che poteva ritenersi provato che la Travaglini avesse svolto e svolgesse attività lavorativa, percependo un reddito che, tenuto conto delle retribuzioni correnti, non poteva essere inferiore a L. 1.200.000 al mese; che, comunque la Travaglini aveva dimostrato di essere in grado di svolgere lavoro proficuo, non sussistendo motivi oggettivi che ciò impedivano;

- che il Dardini, in riferimento al 1985 poteva disporre di un reddito netto di lire 15 milioni annui;

- che dalle circostanze che precedevano conseguiva che la Travaglini poteva disporre di mezzi adeguatamente sufficienti a far fronte alle proprie esigenze, talché, giusta la normativa contenuta nella [legge n. 74 del 1987](#), nulla era dovuto alla stessa a titolo di assegno divorziale;

- che gli elementi acquisiti consentivano di decidere la controversia, sicché era da respingere la richiesta di entrambe le parti di accertare a mezzo della Guardia di Finanza i rispettivi redditi.

Avverso la suddetta sentenza la Travaglini ha proposto ricorso per cassazione, illustrato con memoria. Il Dardini ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Col primo motivo, la Travaglini denuncia la violazione dell'art. [10](#) della [legge n. 74 del 1987](#) e dell'art. [6](#) della [legge n. 898 del 1970](#), nonché il difetto e la mancanza di motivazione ([art. 360 c.p.c.](#), nn. 3 e 5) il mancato esame di punto decisivo e la violazione [dell'art. 115 c.p.c.](#), osservando che secondo la novella n. 74 del 1987 il punto essenziale è di stabilire se la Travaglini abbia mezzi adeguati o

comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive, osservando che dalle prove la Corte ha dedotto la prova del lavoro (immotivatamente ritenendolo fisso e per l'intera giornata) per cui aveva ritenuto che avesse i mezzi e non avesse diritto all'assegno; invece, vi sarebbe - a tutto ammettere - la prova di un lavoro saltuario o di lavoro di mezza giornata, mentre non era spiegato perché la Corte era giunta alla conclusione secondo la quale ella guadagnava L. 1.200.000 al mese, quando lo stipendio per l'intera giornata è di L. 800.000-900.000 al mese.

Col secondo mezzo, la ricorrente denuncia la violazione dell'[art. 360 c.p.c.](#), nn. 3 e 5, in relazione all'[art. 6](#) della [legge n. 898 del 1970](#) e all'[art. 10](#) della [legge n. 74 del 1987](#), osservando che l'espressione "mezzi adeguati" va riferita ad un tenore di vita analogo a quello che si aveva in costanza di matrimonio, per cui andava fatto un accertamento sulla situazione pregressa, che nella specie non è stata presa in esame; inoltre, per affermare l'adeguatezza dei mezzi, la Corte avrebbe dovuto rilevare se la somma immaginariamente ritenuta di L. 1.200.000 al mese avesse soddisfatto lo stato di bisogno, la realizzazione del mantenimento della Travaglini (compreso il contributo al mantenimento del figlio a lei affidato) e permettere il reinserimento nella vita di relazione. Non si è tenuto presente che essa, sposatasi ed avuto il primo figlio, ha dovuto lasciare il lavoro, divenendo una casalinga a tutto servizio dedita al marito ed ai figli per 17 anni.

Col terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell'[art. 360 c.p.c.](#), nn. 3 e 5, in relazione agli [artt. 10 e segg.](#) della [legge n. 74 del 1987](#) ed il mancato esame di punto decisivo, lamentando che la Corte non abbia espletato le informazioni per acclarare le condizioni dei coniugi.

Col quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della [legge n. 898 del 1970](#) e [legge n. 74 del 1987](#) (artt. 6-10) in relazione [all'art. 360 c.p.c.](#), nn. 3 e 5, nonché il mancato esame di punto decisivo, osservando che la Corte avrebbe dovuto esaminare se ella aveva la possibilità di procurarsi mezzi adeguati, motivando in concreto se il presunto e contestato guadagno sopperisse all'adeguatezza, in relazione alla peculiare situazione della Travaglini: donna di una certa età senza possibilità di trovare un lavoro, perché l'aiuto precario e temporaneo dato al Monego non era certo un lavoro adeguato.

Il ricorso è fondato.

In base alla struttura grammaticale e logica del nuovo testo dell'[art. 5](#) della [legge n. 898 del 1970](#), sostituito dall'[art. 10](#) della [legge 6 marzo 1987, n. 74](#), l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno risulta fondato esclusivamente sulla circostanza che quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

Il rapporto di consequenzialità fra la mancanza dei mezzi adeguati ed il diritto dell'assegno assume carattere esclusivo, nel senso che l'attribuzione dell'assegno nessun'altra ragione può avere rilievo (Cass. Sez. I Civ., 17 marzo 1989 n. 1322; Cass. Sez. I, 2 marzo 1990 n. 1652). La divergenza fra le due pronunce, in conseguenza della quale il ricorso è stato rimesso a queste Sezioni Unite, per la composizione del contrasto, attiene alla definizione della nozione di "mezzi adeguati".

Per stabilire il significato dell'espressione si deve partire dal rilievo, indiscusso in dottrina e giurisprudenza, che l'adeguatezza dei mezzi si misura con riguardo alla sufficienza degli stessi ad assicurare il mantenimento del coniuge, inteso come soddisfazione di tutte le esigenze di vita, indipendentemente dallo stato di bisogno correlato ad una mera obbligazione "alimentare". L'ulteriore precisazione, per chiarire il senso della norma, riguarda il criterio di commisurazione

dell'adeguatezza dei mezzi. La norma si presenta come esplicita innovazione (accompagnata da altre, alle quali si accennerà infra) del sistema precedente, inteso nella sua interpretazione alla stregua della giurisprudenza prevalente, e cioè come diritto vivente, e pertanto, per coglierne il significato, non può prescindere da una rapida ricognizione di quella interpretazione.

Secondo Cass., Sez. Un., 26 aprile 1974, n. 1194, l'assegno previsto dall'art. [5, comma quarto](#), della [legge n. 898 del 1970](#) non ha natura indennitaria od alimentare, ma composita, dovendo il giudice tener conto di tre criteri, e cioè delle condizioni economiche dei coniugi, della ragione della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi. In relazione al primo di tali criteri - avendo la legge inteso tutelare la posizione del coniuge che a seguito dello scioglimento dell'unione matrimoniale, viene a trovarsi in difficoltà economiche per avere perduto il sostegno che si realizzava nell'ambito della convivenza dei coniugi, sanzionato dall'obbligo di mantenimento - l'assegno acquista un carattere assistenziale in senso lato. Con riguardo alle ragioni della decisione, l'assegno ha carattere risarcitorio, dovendo considerarsi sia la valutazione delle cause che hanno condotto allo scioglimento del matrimonio, sia l'interesse che ha il coniuge a tale scioglimento. Sotto il terzo profilo, l'assegno svolge una funzione compensativa, perché si dà rilevanza all'impegno personale ed agli apporti di carattere economico prestati in vista del benessere della famiglia. I tre criteri, che sono insieme di attribuzione e di commisurazione dell'assegno, si presentano come coesistenti e bilaterali.

La successiva giurisprudenza, pur con qualche ulteriore precisazione (per esempio, là dove ha ritenuto che non necessariamente il giudice, in relazione alle deduzioni in concreto delle parti, è tenuto a passare in rassegna tutti e tre i criteri, per stabilire se ricorra gli estremi per la loro applicazione) ha poi sostanzialmente sempre confermato la suddetta interpretazione. Con riguardo al criterio "assistenziale" si è ribadito che il giudice deve comparare la situazione economica dei due coniugi, anteriore e successiva al divorzio, tenendo presente che viene in rilievo non un qualsiasi deterioramento della posizione economica, ma solo quello che sia apprezzabilmente rilevante, e che può essere utile il ricorso ad indici supplementari, quali l'età, le condizioni di salute e sociali, la durata del matrimonio e della convivenza (Cass., Sez. I, 23 novembre 1976 n. 4419); che la componente assistenziale dell'assegno tutela la parte economicamente più debole per renderla autosufficiente in una sfera di agiatezza non sostanzialmente dissimile da quella assicurata dall'ex coniuge (Sez. I, 25 giugno 1977 n. 2714); che il criterio assistenziale non postula il riscontro di uno stato di bisogno del coniuge richiedente, essendo sufficiente accertare che questi, ancorché abbia propri mezzi di sostentamento, subisca un apprezzabile squilibrio e deterioramento della propria situazione economica per effetto dello scioglimento del matrimonio (Sez. I, 26 gennaio 1978 n. 373 e 8 febbraio 1978 n. 600; Sez. I, 16 novembre 1979 n. 6945); che non spiega rilevanza decisiva la circostanza che il coniuge istante disponga di mezzi sufficienti alle normali esigenze di vita, perché, anche con riguardo al criterio "assistenziale", l'assegno mira a stabilire un certo equilibrio nella posizione dei coniugi dopo lo scioglimento, alla stregua delle complessive condizioni in cui il coniuge più abbiente aveva posto il consorte, nonché delle aspettative che le sue sostanze ed il suo reddito consentivano (Sez. I, 22 gennaio 1980 n. 496; 7 novembre 1981 n. 5874; 23 dicembre 1983 n. 7593; 19 giugno 1987 n. 5372); che il criterio assistenziale mira a tutelare la posizione del coniuge che venga a trovarsi in difficoltà dal punto di vista economico, per aver perduto il sostegno ed i vantaggi che realizzava nell'ambito della convivenza matrimoniale, in specie nell'ipotesi in cui egli sia meno

provvisto economicamente e non sia in grado di dedicarsi ad un'attività lavorativa (Sez. I, 10 gennaio 1986 n. 72).

Si possono rapidamente elencare le critiche mosse al suddetto indirizzo: si tratta di enunciazioni puramente descrittive, che non permettono di trovare un fondamento unitario alla pluralità di indicazioni contenute nella legge; nella esperienza concreta, è sembrato più volte che l'affermazione della triplice natura dell'assegno sia avvenuta più come giustificazione a posteriori di decisioni prese in base a criteri discrezionali non facilmente controllabili, tanto più che si è pure stabilito che non è inibito al giudice di attribuire rilievo decisivo o prevalente ad uno solo dei criteri, considerato da solo idoneo a giustificare il diritto all'assegno.

Lo scopo della norma innovativa è stato anche quello di limitare tale eccessiva discrezionalità, collegando il diritto all'assegno ad un solo presupposto, che non può non definirsi esclusivamente "assistenziale", posto che è condizionato alla mancanza di mezzi adeguati.

Si deve stabilire se il criterio dell'adeguatezza debba essere rapportato a quei medesimi parametri che erano stati affermati sotto il vigore della precedente norma, ovvero se la modifica legislativa ne comporti il radicale abbandono ed imponga la ricerca di un diverso criterio.

La risposta al quesito sarebbe stata obbligatoria nel secondo senso se la norma fosse stata approvata nel testo predisposto dalla Commissione Giustizia del Senato, nel quale l'adeguatezza dei mezzi era quella atta a consentire un "dignitoso" mantenimento, e cioè un livello non rapportabile a quello anteriore, conseguito in costanza di matrimonio, ma che doveva essere apprezzato secondo un criterio autonomo di sufficienza, evidentemente da commisurare alle esigenze e condizioni particolari del coniuge richiedente, in modo da assicurare un tenore di vita "normale" per soddisfare quelle esigenze e tener conto di quelle condizioni.

L'iniziale formulazione del testo è stata - però - abbandonata in sede di approvazione della norma, la quale non può più essere letta come se ancora contenesse il riferimento al "dignitoso" mantenimento; egualmente, non può invocarsi, a sostegno della tesi secondo cui il tenore di vita a cui deve essere rapportata l'adeguatezza dei mezzi non è quello conseguito in costanza di matrimoni, la relazione che accompagnava quel testo, perché, una volta scomparso l'indice autonomo di riferimento, le affermazioni in tal senso della relazione perdono il loro supporto fondamentale.

L'intento modificativo è stato senza dubbio conservato, ma soltanto nel senso di abolire il riferimento al "triplice presupposto" dell'assegno, in sede di suo riconoscimento. Conservata la unica ragione assistenziale dell'assegno, le esplicazioni di tale qualifica che erano state formulate dalle precedenti interpretazioni giurisprudenziali (di cui il legislatore era ben consapevole) potevano essere abbandonate soltanto attraverso l'adozione esplicita di un criterio diverso, quale sarebbe stato quello del "dignitoso" mantenimento, ovvero un altro sostitutivo. La mancanza di un criterio diverso non solo non giustifica l'abbandono di quella parte dei criteri interpretativi adottati in passato per il giudizio sull'esistenza del diritto all'assegno sotto il medesimo profilo "assistenziale", ma ne convalida la persistenza, proprio in ragione della lettera della norma.

In essa appare, infatti, un'espressione letterale che non esisteva nel testo n. 898 del 1970, e cioè il riferimento al coniuge che "non ha mezzi adeguati"; espressione analoga a quella contenuta nell'art. 156 c.c., sugli effetti della separazione nei rapporti patrimoniali fra i coniugi. Nell'interpretazione

giurisprudenziale il difetto di redditi adeguati va inteso come difetto di redditi e/o di sostanze od altre utilità sufficienti ad assicurare al coniuge il tenore di vita che gli sarebbe spettato durante la convivenza (Cass. 6 luglio 1978 n. 3341; 8 maggio 1976 n. 1618; 24 novembre 1978 n. 5516; 19 ottobre 1981 n. 5446; 29 novembre 1986 n. 7061; 20 novembre 1989 n. 4955).

La trasposizione del medesimo principio nell'ambito dell'assegno di divorzio, non comporta (alla stregua dei principi, ed aderendo alle disposizioni complessive della norma novellata) la mancanza di ogni autonomia delle valutazioni da operare in sede di divorzio, rispetto a quelle già effettuate in sede di separazione, perché l'assegno di divorzio non si può ritenere radicato nel vincolo matrimoniale (allo stesso modo di quello di separazione) e, quindi, la garanzia della pretesa continuità dello status economico non può essere considerata espressione della persistenza del rapporto personale di matrimonio, una volta che questo è stato definitivamente sciolto.

Già la precedente giurisprudenza aveva puntualizzato, sotto vari profili, la differenza fra i due tipi di assegni (cfr. Cass. 14 febbraio 1977 n. 660; 3 maggio 1978 n. 2054; 2 settembre 1977 n. 3873; 29 maggio 1978 n. 2694; 18 settembre 1978 n. 4174; 26 maggio 1980 n. 3437; 26 novembre 1980 n. 6277; 10 ottobre 1983 n. 5881; 28 ottobre 1986 n. 6312; 19 novembre 1987 n. 8502).

Con riguardo al nuovo testo, le differenze sono accentuate.

Il Tribunale adito, dopo aver esaminato il problema dell'esistenza del diritto all'assegno, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi (o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive: vedi infra) raffrontati al tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio, dovrà tener presente un astratto ammontare dell'assegno medesimo, in relazione a tale criterio.

Invero, poiché, il giudizio sull'an del diritto all'assegno è basato sulla determinazione di un quantum idoneo ad eliminare l'apprezzabile deterioramento delle condizioni economiche del coniuge che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio (Cass. 4 aprile 1990 n. 2799), è necessaria una determinazione quantitativa (sempre in via di massima) delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza dei mezzi dell'avente diritto, che costituiscono il limite o tetto massimo della misura dell'assegno.

La determinazione in concreto - peraltro - deve essere commisurata agli elementi indicati dalla norma (condizioni dei coniugi; ragioni della decisione; contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune; reddito di entrambi; durata del matrimonio) che, di solito, funzioneranno come criteri di moderazione e di diminuzione della misura dovuta dal coniuge obbligato.

Nell'ambito delle condizioni vanno comprese quelle sociali e di salute, l'età, le consuetudini ed il sistema di vita dipendenti dal matrimonio, il contesto sociale ed ambientale in cui si vive (e simili), dal punto di vista della loro influenza sulle capacità economiche e di guadagno di entrambi i coniugi.

Il richiamo ai soli "redditi" non esclude, ma anzi impone la valutazione delle sostanze, beni ed altre utilità che non danno reddito reale, ma solo figurativo (per esempio: la casa di abitazione o la seconda casa), perché, anche ad ammettere il carattere tassativo dell'espressione "redditi", le sostanze ed utilità sopraccennate possono comprendersi nell'ambito delle "condizioni", posto che esse sono quelle sia personali che patrimoniali. D'altra parte, a proposito dell'adeguatezza, la legge

non parla di "redditi", ma di mezzi adeguati, che ovviamente comprendono anche le sostanze, per cui deve tenersi conto di elementi patrimoniali suscettibili di valutazione (per esempio, in funzione del loro realizzo in denaro, salvo che ciò sia obiettivamente impossibile) al di là del puro e semplice reddito.

Dovrà considerarsi ogni contributo fornito dal coniuge alla conduzione della famiglia sotto il profilo delle cure dedicate alla persona dell'altro coniuge, alla casa ed ai figli, anche al livello di normalità e, quindi, in grado più elevato se, per ragioni particolari (per esempio, stato di salute) tali cure siano state più intense ed assidue.

Tale contributo dovrà essere valutato anche sotto il profilo economico, in quanto rivolto alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, anche se realizzato sotto la forma del lavoro domestico.

La legge prevede di tener conto delle ragioni della decisione, non riferendosi soltanto a quelle indicate dall'art. 3 della legge stessa (come presupposti del divorzio) in quanto tali presupposti sono ricompresi nel più ampio profilo delle ragioni che hanno determinato il fallimento del matrimonio, da valutare non alla stregua del criterio della "colpa" (estraneo ad un divorzio inteso come rimedio di una irreversibile frattura fra i coniugi), ma con riguardo ai comportamenti che hanno cagionato la rottura della comunione spirituale e materiale della famiglia. Sotto tale profilo (anch'esso bilaterale, come tutti gli altri) può essere tutelato il coniuge non responsabile, nel senso che, se è obbligato all'assegno, questo può essere diminuito e, se invece è il titolare del diritto all'assegno, la sua misura potrà più agevolmente essere ancorata alla conservazione del tenore di vita anteriore. Se la responsabilità del divorzio risale ad entrambi, il criterio resterà inutilizzabile.

Infine, ma non ultimo, vale il criterio della durata del matrimonio, che dovrà permeare la valutazione degli altri elementi ed influirà quindi sotto vari aspetti sulla misura in concreto dell'assegno. Esemplificando, il criterio del contributo personale e patrimoniale dovrà essere dimensionato in rapporto alla durata del matrimonio (anche in regime di separazione, peraltro, posto che tale contributo, per esempio, potrà essere concretato dalla cura dei figli minori affidati). Le condizioni personali dei coniugi saranno influenzate dalla durata del coniugio, soprattutto in regime di convivenza. Si ipotizzi il caso frequente della moglie che abbia rinunciato ad un'attività lavorativa extra domestica (o l'abbia ridotta) per lungo periodo, sì da rendere difficile o addirittura impossibile il suo inserimento nel mondo del lavoro; mentre, al contrario, una breve durata del matrimonio potrà permettere - tenendo conto dell'età e delle altre condizioni, anche di salute - una qualificazione professionale e la ricerca di un'occupazione confacente.

A grandi linee - e salve situazioni peculiari che possano ragionevolmente condurre a conclusioni diverse - la durata del matrimonio, quanto più è lunga, tanto più farà conservare all'avente diritto il livello di vita già acquisito durante il matrimonio, mentre lo potrà far perdere una sua breve durata non potendo in tal caso fondarsi una legittima aspettativa di beneficiarne oltre il divorzio.

Si è riservata, supra, la precisazione contenuta nella legge secondo la quale l'inadeguatezza dei mezzi dovrà essere valutata non solo con riguardo a quelli effettivamente posseduti al momento della pronuncia del divorzio, ma anche con riferimento a quelli che possono essere acquisiti, sia attraverso l'attività lavorativa che attraverso la trasformazione in denaro o - comunque - in fondi di reddito effettivo o di risparmio di spesa (si faccia l'esempio dell'utilizzo di una "seconda casa" come abitazione), delle sostanze delle quali il coniuge richiedente può disporre.

Se l'adeguatezza dei mezzi di mantenimento (al fine di conservare approssimativamente il livello di vita assicurato dal matrimonio, al momento del suo scioglimento, anche sotto il profilo del legittimo affidamento in risorse disponibili in regime di persistenza del vincolo) può essere raggiunta con l'applicazione della capacità lavorativa posseduta, in attività adeguate alla qualificazione della persona ed alla sua posizione sociale e di fatto possibili nelle condizioni sia personali (per età e condizioni di salute) che ambientali (per le concrete possibilità offerte dal mercato del lavoro), in tal caso il diritto all'assegno non sorge.

Sulle basi di tali premesse, la Corte ritiene che non possa condividersi l'orientamento espresso dalla sentenza della prima Sez. n. 1652 del 2 marzo 1990, la quale ha qualificato come "mezzi adeguati" quelli atti a garantire una vita autonoma e dignitosa, con esclusione del diritto del coniuge beneficiario a mantenere il pregresso tenore di vita, in quanto la modifica legislativa non collega più l'assegno di divorzio ad un rapporto estinto (pur facendo salva la solidarietà post-coniugale), tale da assicurare una sistemazione definitiva o posizioni di rendita parassitaria. L'adeguatezza, secondo questa sentenza, va rapportata al livello di normalità avvertito dalla coscienza collettiva, giustificandosi tale assunto col richiamo della Relazione al disegno di legge e con l'impossibilità di considerare ancora in vita uno "status" economico connesso ad un rapporto personale definitivamente estinto.

La Corte osserva che la "Relazione" richiamata non può giustificare l'indirizzo accolto, perché si è già detto che essa accedeva ad un testo diverso da quello definitivo, e precisamente ad un testo che conteneva espressamente un autonomo criterio per misurare l'adeguatezza (il mantenimento dignitoso), la cui scomparsa è significativa nel senso di non alterare il significato del diritto preesistente, inteso nella sua costante interpretazione giurisprudenziale, più di quanto le espressioni letterali consentono, allo scopo di recuperare, in sede di definitiva formulazione del testo, un criterio di favore moderato a favore del coniuge più debole.

Alcune esigenze poste in luce dalla sentenza n. 1652 sono state assicurate da detta formulazione definitiva e sono state condivise in questa decisione: in particolare (a parte il ripudio espresso della natura composita dell'assegno e la sua correlazione con un criterio esclusivamente assistenziale, in sede di an), lo scopo di evitare rendite parassitarie ed ingiustificate proiezioni patrimoniali di un rapporto personale sciolto può essere raggiunto utilizzando in maniera prudente, in una visione ponderata e globale, tutti i criteri di quantificazione supra descritti, che sono idonei ad evitare siffatte rendite ingiustificate, nonché a responsabilizzare il coniuge che pretende l'assegno, imponendogli di attivarsi per realizzare la propria personalità, nella nuova autonomia di vita, alla stregua di un criterio di dignità sociale. Invero nella commisurazione in concreto dell'assegno, quel livello che è stato prefigurato in sede di an può essere ridimensionato o addirittura azzerato, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio appare in contrasto con gli elementi di valutazione indicati dalla legge, in sede di determinazione concreta dell'ammontare dell'assegno.

A sostegno della tesi secondo la quale l'autonomia economica del richiedente ha un ruolo decisivo, nel senso che l'altro coniuge è tenuto ad aiutarlo solo se egli non sia economicamente indipendente e nei limiti in cui detto aiuto si renda necessario per sopperire alla carenza dei mezzi conseguente alla dissoluzione del matrimonio, si è affermato che la suddetta autonomia (a tutela della personalità del coniuge più debole) non è collegata al mantenimento del tenore di vita matrimoniale, sia perché, di norma, la cessazione della convivenza non lascia inalterate le effettive capacità economiche di nessuno dei due ex coniugi, comportando il ridimensionamento del tenore

di vita di entrambi, con la conseguenza che la conservazione del precedente status economico per uno di loro comporterebbe un ingiusto depauperamento per l'altro; sia perché non sempre la convivenza coniugale rappresenta la completa realizzazione della personalità dei coniugi, con riguardo alle concrete possibilità economiche della famiglia, ed anzi può ipotizzarsi il caso in cui la mancanza di corrispondenza del tenore di vita alle effettive possibilità economiche della famiglia abbia contribuito alla dissoluzione del vincolo; sia, infine, perché il tenore di vita matrimoniale non è un dato immutabile, ma muta nel tempo, anche durante il periodo della separazione.

La Corte osserva che i suddetti problemi non dimostrano affatto l'erroneità della tesi qui seguita, perché possono agevolmente risolversi, seguendo la impostazione della necessaria complessità del giudizio articolato nelle due fasi dell'attribuzione dell'assegno e della sua determinazione in concreto.

Per quel che attiene al primo problema, si osserva che la norma esige la valutazione di tutti gli elementi che si sono supra elencati con riguardo ad entrambi i coniugi, in primo luogo per stabilire su quale dei due coniugi deve essere posto l'obbligo del pagamento dell'assegno, e poi per determinare la misura dell'assegno. Anche sul coniuge obbligato la dissoluzione del matrimonio può comportare l'insorgenza di nuovi bisogni (si faccia l'esempio della cura della casa e della persona) prima soddisfatti attraverso la comunione di vita; ovvero l'evidenziarsi di esigenze nuove (è tipica la ricerca di una nuova abitazione, quando la casa coniugale è assegnata all'altro coniuge), di cui il giudice dovrà tener conto, per evitare che la misura dell'assegno si traduca in un ingiustificato privilegio per uno ed in un insostenibile aggravio per l'altro, dovendo entrambi sopportare la impossibilità di sostenere il precedente tenore di vita, in relazione alla circostanza che le risorse che un tempo erano utilizzabili in comune, vengano ad essere divise, con costi maggiori.

E, pertanto, il giudice potrà anche dichiarare inesistente l'obbligo di corrispondere un assegno a carico del coniuge che sarebbe tenuto, ma che in concreto non ne ha le capacità economiche.

Il secondo problema può dar luogo soltanto ad una questione di prova dell'effettività delle potenzialità economiche del coniuge obbligato, perché l'altro coniuge ha diritto non soltanto a conservare (nei ragionevoli limiti anzidetti) le precedenti risorse, ma deve poter contare anche sulle legittime aspettative offerte dalle effettive condizioni economiche e reddituali del primo.

Al terzo problema si risponde, da un lato, fissando il momento di riferimento della prima assegnazione a quello della pronuncia di divorzio (salva l'ipotesi particolare regolata dal comma decimo dell'art. 4 novellato) e, dall'altro, osservando che l'art. 9 prevede la possibilità della revisione in presenza di giustificati motivi e cioè con riguardo al mutamento delle condizioni economiche di uno o di entrambi i coniugi. Già sotto il vigore della norma preesistente si era osservato che era passibile di riesame soltanto la determinazione dell'assegno sotto il profilo assistenziale (ad esempio, cfr. Cass. n. 3427 del 1983; n. 2082 del 1985; n. 4415 del 1986). A maggior ragione attualmente, una volta che già originariamente l'assegno ha una funzione esclusivamente assistenziale, i mutamenti delle condizioni e dei redditi dell'obbligato o dell'avente diritto o di entrambi devono riflettersi in mutamenti della misura dell'assegno. In casi particolari potrà arriversi alla sua eliminazione, quando l'assegno ha esaurito la sua funzione di riequilibrio, se l'avente diritto - in un momento successivo al divorzio - ha autonomamente raggiunto una situazione economica di sostanziale equilibrio rispetto al tenore di vita e/o alle aspettative derivanti dal matrimonio.

Secondo un'altra opinione espressa in dottrina, la lettura dell'art. 5, sesto comma, deve recuperare il valore dei criteri espressamente menzionati dal legislatore, evitando il ricorso a sue arbitrarie eterointegrazioni (quali il richiamo allo "stato di bisogno", al "dignitoso mantenimento" ovvero al "tenore di vita matrimoniale").

Tale risultato si raggiungerebbe collegando strettamente i criteri elencati nella prima parte della norma (come è consentito dall'espressione "tenuto conto") attraverso la loro valutazione alla luce della durata del matrimonio, con l'adeguatezza dei mezzi disponibili; adeguatezza il cui livello, decisivo ai fini dell'attribuzione e quantificazione dell'assegno, dipende da una valutazione complessiva di tutti gli accennati criteri.

Il Collegio ritiene che tale costruzione si presenta come una variante di quella della natura composita dell'assegno e che, pertanto, non possa essere seguita, di fronte ad un testo che letteralmente esprime la palese intenzione del legislatore della riforma di eliminare dal novero delle ragioni giustificatrici dell'assegno aspetti diversi da quelli esclusivamente assistenziali, intesi come soddisfazione dell'esigenza di sopperire all'assenza od insufficienza di "mezzi adeguati". E, per converso, l'integrazione del criterio dell'adeguatezza con quello del tenore di vita matrimoniale, è giustificato dall'intento del legislatore di mutare il significato della precedente normativa, realizzato però nei limiti di una eliminazione dei due criteri, compensativo e risarcitorio, di guisa che il criterio assistenziale residuale non può che avere conservato la precedente valenza, di fronte ad un testo che, dal punto di vista letterale, è equivalente sostanzialmente a quello [dell'art. 156 c.c.](#) È evidente che non ci si può fermare a tale constatazione, perché le due norme vanno inserite in contesti diversi (quello della conservazione del vincolo, in sede di separazione, e quello diverso della sua dissoluzione). Ma, intanto, è utile sottolineare che tutto il sistema della legge riformata privilegia le conseguenze di una perdurante (seppure modificata, nel senso che si dirà) efficacia sul piano economico di un vincolo che sul piano personale è stato disciolto. L'art. 9 riconosce al coniuge divorziato il diritto alla pensione di reversibilità; l'art. 12-bis riconosce il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto, spettante al coniuge obbligato per il periodo durante il quale il rapporto si è svolto in costanza di matrimonio. È evidente che si valorizzano i rapporti in corso alla data della sentenza di divorzio, facendo partecipare il coniuge divorziato alla condizione economica dell'altro coniuge derivante da quei rapporti, per il fatto oggettivo della pregressa esistenza di un vincolo ormai disciolto.

Per differenziare i due tipi di assegni e per non appiattare l'indagine del giudice ad una mera revisione delle conseguenze patrimoniali della separazione, in base ad eventuali circostanze sopravvenute (ciò, infatti, non è consentito dalla legge), occorre conferire il giusto rilievo alla molteplicità degli indici di quantificazione offerti dalla legge, il che consente di evitare che la misura dell'assegno risulti implicitamente ricompresa nel suo criterio attributivo, di guisa che a tali indici resterebbe la funzione di meri riferimenti verbali generici, per giustificare una soluzione già raggiunta in sede di giudizio sull'an.

Invero, il criterio attributivo supra identificato va moderato, in sede di quantificazione, allo scopo (risultante anche dai lavori preparatori) di evitare che si creino situazioni di eccessivo vantaggio (di "pura rendita") per il coniuge più debole e di garantire le esigenze dell'altro coniuge. A sostegno del criterio assistenziale hanno giocato vari fattori: l'abbandono di una concezione patrimonialistica del matrimonio, inteso come "sistemazione definitiva", perché il divorzio è stato assorbito dal costume sociale; l'incremento delle separazioni personali, anche dopo pochi anni di matrimonio, per cui le

giovani coppie atteggiano le loro aspettative nell'ambito di una reciproca autonomia economica. Si tratta, peraltro, di dati statistici, che non devono fare dimenticare l'attuale esistenza di modelli di matrimonio più tradizionali, anche perché sorti in epoca molto anteriore alla riforma.

La legge offre una duttile risposta a tutti i vari modelli concreti di matrimonio, ma non può non essere ancorata ad un dato di partenza unitario, che non può che essere quello più comprensivo di ogni altro, e cioè quello che meno traumaticamente rompe con la passata tradizione. Il punto di partenza, in altri termini, non può limitarsi ad offrire all'ex coniuge un livello di vita sufficiente ad assicurargli un'esistenza economicamente autonoma, libera e dignitosa ed a consentirgli la possibilità di realizzare la propria personalità secondo le capacità ed attitudini personali, perché tale opzione avrebbe dovuto essere basata su una normativa intesa soltanto a permettere il reinserimento del coniuge economicamente più debole nella vita di relazione, di cui non vi è traccia nel dato normativo, presentandosi essa come sovrapposizione ideologica suggerita anche dal confronto con altri, diversi tipi di legislazione.

Neppure può essere ritenuto che l'assegno sia rivolto a fronteggiare una mera situazione di bisogno, perché tale intento avrebbe dovuto esser espresso in maniera esplicita.

La dissoluzione del matrimonio, d'altro canto, incide in maniera evidente sul reciproco tenore di vita, che resta un semplice dato di partenza, rilevante in sede di giudizio sull'attribuzione, modificabile nella concreta determinazione quantitativa dell'assegno, sulla base delle condizioni dei coniugi, dei loro redditi, della ragione della decisione, del contributo, della durata del matrimonio: è in questo giudizio articolato, composito e motivato (per cui il giudice deve, almeno implicitamente, giustificare il motivo per il quale non ha dato rilievo a qualcuno dei suddetti elementi) che si manifesta la profonda differenza rispetto all'assegno di separazione, per cui l'operazione ermeneutica qui condotta non è vulnerata in radice da un'indebita confusione di istituti diversi. Occorre, in particolare, accertare, in questa fase di determinazione, se il divorzio è intervenuto o meno quando si è formata una vera comunione di vita e di interessi, ovvero consegua ad un'immediata separazione fra coniugi che non hanno ancora consolidato tale comunione, sicché non è giusto fornire il coniuge più debole di una rendita che si manifesterebbe di carattere puramente parassitario.

Il giudizio "sull'an" è necessariamente correlato all'ipotetica fissazione di un "quantum" che costituisce il tetto massimo di una misura che può essere diminuita, sulla base dei criteri di legge, fino anche ad eliminare, in date condizioni, il diritto all'assegno.

Sulla base delle suddette premesse, la Corte osserva che il criterio enunciato dalla sentenza impugnata, secondo cui non ha diritto all'assegno divorzile che può disporre di mezzi adeguatamente sufficienti a far fronte alle proprie esigenze non è conforme a legge. Sarebbe stata necessaria infatti - un'indagine sul tenore di vita matrimoniale.

D'altra parte, anche nell'applicazione concreta del principio, la Corte ha sommariamente desunto, dall'esistenza di prove circa una collaborazione della Travaglini nell'esercizio commerciale di tal Monego, l'esistenza di un lavoro continuativo e stabile compensato con la somma di lire 1.200.000 al mese. La Corte non ha dato adeguata giustificazione, né dell'esistenza di un lavoro stabile e continuativo, né - soprattutto - della retribuzione percepita, che non appare collegata in forza di serie presunzioni al tipo di lavoro (svolto "per lo meno per mezza giornata", afferma la stessa Corte).

Per quanto attiene alla dimostrazione di essere in grado di svolgere un lavoro proficuo, non sussistendo motivi oggettivi che ciò impediscano, la Corte ha svolto un ragionamento presuntivo censurabile, perché non ha tenuto conto del tipo di lavoro effettivamente svolto (aiuto saltuario, per motivi affettivi, prestato al Monego) e della possibilità di esplicare una diversa e proficua attività nel normale mercato del lavoro, in relazione all'età, alle attitudini ed alle possibilità offerte in concreto dall'ambiente.

La causa va rimessa per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma la quale dovrà riesaminare le prove assunte (e le altre eventualmente disponibili, anche ex art. [10](#) della [legge n. 74 del 1987](#)) applicando i seguenti principi di diritto: "A seguito della disciplina introdotta dall'art. [10](#) della [legge 6 marzo 1987, n. 74](#), modificativo dell'art. [5](#) della [legge 1° dicembre 1970, n. 898](#), l'accertamento del diritto di un coniuge alla somministrazione di un assegno periodico a carico dell'altro va compiuto mediante una duplice indagine, attinente all'an ed al quantum. Il presupposto per concedere l'assegno è costituito dall'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente (tenendo conto non solo dei suoi redditi, ma anche dei cespiti patrimoniali e delle altre utilità di cui può disporre) a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente, rilevando l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio.

La misura concreta dell'assegno - che ha carattere esclusivamente assistenziale - deve essere fissata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunziati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio) con riguardo al momento della pronuncia di divorzio.

Il giudice, purché ne dia sufficiente giustificazione, non è tenuto ad utilizzare tutti i suddetti criteri, anche in relazione alle deduzioni e richieste delle parti, e dovrà valutarne in ogni caso l'influenza sulla misura dell'assegno, che potrà anche esser escluso, sulla base dell'incidenza negativa di uno o più di essi.

L'inadeguatezza dei mezzi dovrà essere valutata anche con riferimento a quelli che possono essere acquisiti attraverso una attività lavorativa, confacente alla qualificazione della persona ed alla sua posizione sociale e di fatto possibile nelle condizioni sia personali (per età e condizioni di salute) che ambientali (per le concrete possibilità offerte dal mercato del lavoro)".

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma il 12 ottobre 1990.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 NOVEMBRE 1990.